



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII - Produzioni animali

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 15 gennaio 1991, n.30, relativa a "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata con legge 9 agosto 1999, n.280;
- VISTI** in particolare gli artt. 3 e 11 della legge n.30/91 sopra citata con i quali viene stabilito che i criteri per la tenuta del libro genealogico e norme collegate sono fissati in appositi disciplinari;
- VISTA** la legge 3 agosto 1999, n.280 concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n.30, recante discipline della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994";
- VISTO** il decreto ministeriale 22 luglio 1995 con il quale è stato approvato il testo del disciplinare del "Registro anagrafico delle razze e popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali", tenuto dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA);
- VISTO** il decreto ministeriale n. 24347 del 5 novembre 2003 con il quale è stato approvato il nuovo testo del disciplinare del Registro anagrafico delle razze popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali e le relative norme tecniche, nonché il disciplinare del corpo degli esperti e il disciplinare delle mostre ufficiali del medesimo registro anagrafico;
- VISTO** il decreto ministeriale n.7934 del 14 giugno 2008 con il quale è stato approvato il nuovo testo delle norme tecniche delle razze popolazioni equine ammesse al "Registro anagrafico delle razze popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali";
- VISTO** il decreto ministeriale n. 552 del 12 gennaio 2009 con il quale è stato approvato il nuovo testo del disciplinare del "Registro anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione" e le relative norme tecniche;
- VISTO** il decreto ministeriale n.22358 del 30 settembre 2009 con il quale è stato sostituito modificato l'art.1 delle norme tecniche delle popolazioni equine ammesse al "Registro anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione";
- VISTO** il decreto ministeriale n. 15944 del 14 luglio 2010 con il quale sono stati ammessi al "registro delle razze autoctone" il Cavallo Appenninico e al "registro delle razze estere a limitata diffusione in Italia" il Cavallo di Merens;
- VISTO** il decreto ministeriale n. 27202 del 1 dicembre 2010 con il quale è stato ammesso al "registro delle razze autoctone" il Cavallo Romano della Maremma Laziale;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

VISTO il decreto ministeriale n. 18997 del 7 settembre 2011 con il quale è stato istituito il libro genealogico del cavallo di razza Noriker ed è stata pertanto rimossa tale razza dal registro anagrafico;

VISTO il decreto ministeriale n. 9742 del 7 maggio 2012 con il quale sono stati ammessi al “registro delle razze autoctone” l’Asino Viterbese e al “registro delle razze estere a limitata diffusione in Italia” il cavallo di razza Knabstrupper;

VISTO il decreto ministeriale n. 25420 del 19 dicembre 2013 con il quale sono stati modificati alcuni standard di razza allegati alle norme tecniche approvate con il DM n.552 del 12 gennaio 2009;

VISTA la nota n.5491 del 23 dicembre 2014 con la quale l’AIA ha chiesto, in conformità con quanto deliberato dalla Commissione Tecnica centrale nella riunione del 17 novembre 2014, la suddivisione della razza Persano nelle due razze distinte: cavallo Persano e cavallo Salernitano;

CONSIDERATO, che la normativa, nel suo insieme, così come proposta, risulta rispondere alle finalità per la conservazione e la valorizzazione economica delle popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali;

DECRETA:

Articolo 1 – L’art.3 del disciplinare del “registro anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione” è sostituito dal seguente:

“Art. 3

1. Le razze autoctone ammesse al “registro delle razze autoctone” di cui all’art. 2 lett. a) sono le seguenti:

a) equine:

- Cavallino della Giara;
- Cavallino di Monterufoli;
- Cavallo del Catria;
- Cavallo del Delta;
- Cavallo del Ventasso;
- Cavallo Pentro;
- Cavallo Sarcidano;
- Cavallo Appenninico;
- Cavallo Romano della Maremma Laziale;
- Napoletano;
- Persano;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

- Pony di Esperia;
- Salernitano;
- Sanfratellano;
- Tolfetano.

b) asinine:

- Asino dell'Amiata;
- Asino dell'Asinara;
- Asino di Martina Franca.
- Asino Ragusano;
- Asino Romagnolo;
- Asino Pantesco;
- Asino Sardo;
- Asino Viterbese.

Articolo 2 – Sono approvati gli standard di razza del cavallo Persano e del cavallo Salernitano giusta testo allegato al presente decreto. (**Allegati 1 e 2**)

Roma,

**Il Direttore Generale
(Giuseppe Cacopardi)**

PERSANO**STANDARD DI RAZZA**

1) AREA DI ORIGINE: La razza odierna deriva da un nucleo di 78 fattrici scelte presso i reggimenti di cavalleria ed inviate a Persano nel 1901 nel quadro di un tentativo di ricostruzione su basi morfologiche dell'antica razza allevata nell'allevamento reale chiuso nel 1874. 37 di dette cavalle furono coperte da PSI (Jubilee da Malton e Jalonse) e le rimanenti 41 da mezzosangue orientale (Giacobello da Lucati e Facciabella). Nel 1917 e nel 1918 furono ulteriormente immesse in razza rispettivamente 10 ed 8 fattrici.

2) ATTITUDINE: sella eminentemente mirata all'attività venatoria, completo, endurance.

3) CARATTERI TIPICI:

a) mantello: baio, sauro, grigio, morello;

b) conformazione:

- testa: ben proporzionata, fronte larga, occhi grandi e vivaci, profilo diritto con leggera concavità seguita da convessità sull'asse nasale, mascella rotonda, orecchie corte e distanziate;
- collo: muscoloso e potente, proporzionato, a tronco di cono e arcuato, attaccato in profondità ed in alto includendo il garrese, criniera folta e lunga;
- spalla: ben inclinata e lunga;
- garrese: rilevato;
- linea dorso-lombare: dritta, di media lunghezza;
- groppa: media, muscolosa, inclinata, sempre più bassa del garrese, coda folta e di notevole lunghezza, attaccata medio-alta;
- petto: ampio;
- torace: profondo;
- arti: robusti ma fini, tendini resistenti;
- articolazioni: larghe e ben proporzionate;
- andature: elastiche ed armoniche;
- appiombi: regolari.

c) temperamento: docile e coraggioso.

4) DATI BIOMETRICI (espressi in cm)

Altezza al garrese

Maschi (cm)
150-165Femmine (cm)
150-160**5) DIFETTI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:**

- **Mantello:** roano, pezzati o maculati;
- **Altezza al garrese:** inferiore a 150 cm.

VISTO SI APPROVA
Il Direttore Generale
(Dr. Giuseppe Cacopardi)

SALERNITANO**STANDARD DI RAZZA**

1) AREA DI ORIGINE: pianura alluvionale del fiume Sele in provincia di Salerno.

2) ATTITUDINE: sella, attacchi, tiro medio, ostacoli, attività equestre

3) CARATTERI TIPICI:

a) mantello: baio, sauro, grigio, morello;

b) conformazione:

- testa: espressiva, ben attaccata, proporzionata, leggermente pesante e allungata, profilo tendenzialmente rettilineo, fronte larga, occhi vivaci, orecchie medie e mobili, narici ampie;
- collo: muscoloso, ben attaccato, con ampia profonda base, criniera folta;
- spalla: larga e obliqua;
- garrese: pronunciato e muscoloso;
- linea dorso-lombare: lunga e dritta;
- groppa: larga, muscolosa, leggermente obliqua, coda ricca di crini, attaccata in posizione mediana;
- petto: ampio con masse muscolari accentuate;
- torace: profondo;
- arti: robusti con buona muscolatura, zoccolo largo;
- articolazioni: larghe e spesse;
- andature: eleganti;
- appiombi: regolari.

c) temperamento: docile, nevrile e volenteroso.

4) DATI BIOMETRICI (espressi in cm)

Altezza minima garrese	Maschi 160-175	Femmine 160-175
------------------------	-------------------	--------------------

5) DIFETTI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO:

- **Mantello:** diverso da baio, sauro, grigio e morello;
- **Altezza al garrese:** inferiore a 160 cm.

VISTO SI APPROVA
Il Direttore Generale
(Dr. Giuseppe Cacopardi)